



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 3944/2025

Oggetto: Richiesta di parere concernente la nomina del RPCT dell'...omissis... (prot. n. 112586 del 7 agosto 2025).

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. A.N.AC. n. 112586 del 7 agosto 2025 - avente ad oggetto la nomina del RPCT – si rappresenta quanto segue.

L'Allegato 3 al PNA 2022 ribadisce che *"la scelta finale sul RPCT - in relazione alle caratteristiche strutturali dell'ente - è rimessa all'autonoma determinazione dell'amministrazione e affidata all'organo di indirizzo"*. Ciò premesso, l'Autorità ha fornito alcune indicazioni volte ad orientare la nomina verso un soggetto che abbia *"adequata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione e che sia dotato della necessaria autonomia valutativa e di competenze qualificate per svolgere con effettività il proprio ruolo"*. Più specificamente, si raccomanda che l'incarico di RPCT venga affidato ad un dirigente di prima fascia o equiparati, in quanto dotati di maggiore indipendenza e autonomia decisionale in ragione della posizione sovraordinata ricoperta. Qualora, tuttavia, l'ente non disponga di tali figure o queste siano incompatibili con il ruolo di RPCT in quanto preposte allo svolgimento di attività ad elevato rischio corruttivo, la scelta può ricadere su un dipendente dell'amministrazione, preferibilmente di ruolo, *"che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti"*.

Il succitato Allegato 3 al PNA 2022, inoltre, aggiunge che *"per quanto possibile, la figura del RPD non debba coincidere con il RPCT, al fine di non limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT"*. Il cumulo di incarichi, tuttavia, è consentito negli enti di piccole dimensioni qualora con motivata determinazione si rappresenti che la carenza di personale non renderebbe possibile, da un punto di vista organizzativo, la distinzione delle funzioni.

In merito, poi, alla durata dell'incarico di RPCT si rammenta che la legge non individua né un limite minimo né un limite massimo. Tuttavia, l'Autorità ha rilevato la necessità che l'incarico di RPCT abbia una durata pari a quella del contratto (dirigenziale) sottostante all'incarico già svolto, fermo restando il rispetto del termine di tre anni prorogabile una sola volta. In tal modo si



intende contemperare due esigenze: da un lato, garantire la continuità delle funzioni del RPCT e, dall'altro, consentire un naturale avvicendamento nel ruolo secondo la logica della rotazione degli incarichi.

L'...*omissis*... è un ente pubblico non economico di livello regionale e, pertanto, è tenuto al rispetto della l. n. 190/2012. In considerazione della consistenza numerica e delle qualifiche del personale attualmente in servizio presso l'...*omissis*..., si ritiene che nulla osti al conferimento dell'incarico di RPCT ad un dipendente non dirigente, purché con profilo professionale adeguato allo svolgimento del ruolo. La durata dell'incarico di RPCT dovrà essere parametrata a quella dell'incarico aggiuntivo rivestito dall'interessato al momento del conferimento. Nell'ipotesi in cui l'incarico aggiuntivo abbia una durata inferiore a tre anni, si ritiene estensibile la raccomandazione rivolta ai segretari comunali nell'Allegato 3 al PNA 2022, laddove in fase di avvicendamento dei RPCT è richiesta la massima collaborazione *"per assicurare la continuità anche dell'attuazione della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza"*.

La scelta, infine, potrà eventualmente ricadere sul Responsabile della Protezione Dati (RPD o DPO) a condizione che tra il personale dell'...*omissis*... non si rinvenga altra unità che fornisca le medesime garanzie di competenza e continuità dell'attività.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 22 ottobre 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente